

Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale (settore dei sussidi d'esercizio) negli anni 2000-2003

del 22 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998¹,

decreta:

Art. 1

I sussidi stabiliti nel presente decreto sono erogati a scuole, corsi e istituzioni disciplinati nelle leggi seguenti:

- a. legge federale del 19 aprile 1978² sulla formazione professionale;
- b. legge sull'agricoltura³;
- c. legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste⁴;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁵ sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale.

Art. 2

¹ Per i sussidi d'esercizio è stanziato un importo massimo di 1264 milioni di franchi per gli anni 2000-2003.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2000	316 milioni di franchi
2001	316 milioni di franchi
2002	316 milioni di franchi
2003	316 milioni di franchi.

Art. 3

¹ Per i sussidi di locazione è stanziato un importo massimo di 28 milioni di franchi per gli anni 2000-2003.

¹ FF 1999 243

² RS 412.10

³ RS 910.1

⁴ RS 921.0

⁵ RS 412.31

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2000	7 milioni di franchi
2001	7 milioni di franchi
2002	7 milioni di franchi
2003	7 milioni di franchi.

Art. 4

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Il presidente, Rhinow
Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 22 settembre 1999

La presidente, Heberlein
Il segretario, Anliker

1110